



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **196**

Del **25/07/2012**

OGGETTO:

ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R.34/1992 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO ST3_P12 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (B3.1) CON UN PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE NELL'AREA DELL'EX FORO BOARIO

L'anno **duemiladodici**, il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **18,00** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano	Si	17) Mascarin Samuele	No
2) Aiudi Francesco	No	18) Mattioli Giacomo	Si
3) Antonucci Domenico	Si	19) Minardi Renato Claudio	No
4) Bellucci Floriano	Si	20) Montalbini Andrea	Si
5) Benini Luciano	No	21) Napolitano Antonio	No
6) Cavalieri Francesco	Si	22) Nicusanti Mauro	Si
7) Cecchi Pierino	Si	23) Omiccioli Hadar	Si
8) Ciancamerla Oretta	Si	24) Palazzi Marcello	Si
9) Cicerchia Marco	Si	25) Pierelli Massimo	Si
10) Di Sante Enzo	Si	26) Polidoro Dante Domenico	Si
11) Federici Alessandro	Si	27) Sanchioni Daniele	No
12) Ferri Oscardo	No	28) Sartini Giuliano	Si
13) Fulvi Rosetta	No	29) Stefanelli Luca	No
14) Gresta Roberto	Si	30) Torriani Francesco	No
15) Ilari Gianluca	No	31) Valentini Federico	No
16) Marinelli Christian	No	32)	No

Presenti: **18** Assenti: **13**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

La Signora **CAVALIERI FRANCESCO**, presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Nicusanti Mauro, Sartini Giuliano, Omiccioli Hadar.**

Oggetto:

ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R.34/1992 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO ST3_P12 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (B3.1) CON UN PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE NELL'AREA DELL'EX FORO BOARIO

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi, Fulvi, Omiccioli, Mascarin, Ciancamerla, Minardi, Stefanelli, Benini.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

con delibera consiliare n° 337 del 19/12/2006 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Generale della città di Fano;

con delibera consiliare n° 232 del 29/09/2007 è stato adottato definitivamente il nuovo Piano Regolatore Generale della città di Fano;

in data 31/01/2008, p.g. 6729 è stato richiesto all'Amministrazione Provinciale il parere di conformità ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 05/08/1992 n.34 e s.m.i.;

in data 14/11/2008 con delibera n° 421, la Giunta Provinciale ha espresso il parere favorevole di conformità sul nuovo Piano Regolatore Generale, reso ai sensi dell'art. 26 della l.r. 34/92 così come modificata dalla l.r. 19/2001, prescrivendo lo stralcio o la modifica di un rilevante numero di aree;

con delibera consiliare n° 34 del 19/02/2009 è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale della città di Fano in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia di Pesaro-Urbino;

il Consiglio Comunale con delibera n° 194 del 15/09/2009 ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in cui, per la parte urbanistica, si evidenzia tra l'altro che:

“Il parere di conformità con rilievi al PRG espresso da parte della provincia di Pesaro-Urbino ha comportato purtroppo l'eliminazione di alcune scelte su cui il PRG definitivamente adottato puntava molto, e sulle quali è opportuno una rinnovata riflessione da parte dell'Amministrazione Comunale e da parte della stessa Provincia, al fine di addivenire secondo il principio di sussidiarietà alla migliore definizione dell'assetto del territorio, nell'interesse pubblico, dei bisogni e delle esigenze della comunità e degli stakeholders.

.....

Vi sono da ristudiare anche altre situazioni dove sono stati stralciati modesti comparti che risolvevano carenza di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, che essendo a carico dei soggetti attuatori conseguivano più obiettivi in uno, o altre situazioni dove venivano risolte e razionalizzate problematiche legate alla viabilità”.

PREMESSO INOLTRE che:

il PRG vigente, pur conservando intatto un organico e coerente disegno per il governo del territorio comunale, in seguito agli stralci operati dalla Provincia di Pesaro-Urbino nell'ambito del parere reso ai sensi dell'art. 26 della l.r. 34/92 e.ss.mm.ii., ha subito delle modificazioni che in alcune parti ne rendono difficoltosa la lettura urbanistica e inducono a ridefinirne l'assetto

urbanistico, anche alla luce delle motivazioni poste alla base degli stralci stessi;

a seguito dell'approvazione del PRG vigente (rif. D.C.C. n° 34 del 19/02/2009), sono pervenute numerose richieste di variante al PRG sull'intero territorio comunale; in data 17/03/2010 p.g. 17574 Ombretta Adanti, in qualità di legale rappresentante della Immobiliare Verbena di Adanti O. & C., ha presentato una richiesta di variante al PRG per il ripristino del comparto ST3_P12, riproponendo la previsione di un comparto con superficie complessiva ST= mq 2.274, SUL= mq 665 e UT= 0,29 mq/mq. Tale previsione è stata stralciata con DGP n°421 del 14/11/2008 dalla Giunta Provinciale con le seguenti motivazioni:

“ ...

ST3_P12 COMPARTO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE FORO BOARIO

ST = 2.274 mq. SUL = 665 mq. UT = 0,29 mq.

Si ritiene la scelta di ridurre la superficie destinata dal vigente P.R.G. parcheggio immotivata anche in considerazione dell'importanza di tale area a standard territoriale nel cuore della città vicino a diverse strutture di interesse pubblico. Si prescrive pertanto lo stralcio del comparto mantenendo la destinazione a parcheggio”.

con D.G.C. n. 86 del 15/03/2011 (in copia agli atti con il n°1), la Giunta Comunale ha approvato le seguenti linee di indirizzo generali per la ridefinizione dell'assetto urbanistico di parte del territorio comunale:

- ripianificazione di aree su cui sono stati accolti dal TAR Marche ricorsi in opposizione al PRG approvato;
- ripianificazione di aree già presenti nel PRG definitivamente adottato, previa rimozione dei motivi ostativi riscontrati dalla Provincia di Pesaro-Urbino ed espressi nel parere reso in data 14/11/2008 con delibera n° 421;
- riconversione di potenzialità edificatorie già presenti nel PRG o di aree edificate;
- ripianificazione di aree per le quali sia rilevante la pubblica utilità conseguita con verifica della soluzione di problematiche urbanistiche connesse alla viabilità, agli standard o ad aree e immobili di interesse collettivo, privilegiando quelle che comportano il minor impatto ambientale e le migliori soluzioni di risparmio energetico;
- ridefinizione di modeste zone di completamento esistenti o di perimetri di comparti edificatori già presenti al fine di consentirne l'attuazione e correzioni di errori o disfunzioni sia legate agli elaborati grafici che alla normativa di attuazione;

con successiva D.G.C. n°125 del 05.04.2011 (in copia agli atti con il n°2) la Giunta Comunale ha stabilito che, in base agli indirizzi contenuti nella citata D.G.C. n.86 del 15/03/2011, fosse necessario ridefinire, tra le altre, l'assetto urbanistico dell'area adiacente all'ex Foro Boario;

il Comune di Fano, quale Autorità Procedente, in data 23/05/2011 prot. 33819 ha richiesto all'Amministrazione Provinciale l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente P.R.G. relativamente a n. 7 aree localizzate in varie zone del territorio comunale, tra cui l'area in oggetto, secondo il seguente dimensionamento urbanistico:

COMPARTO EDIFICATORIO di cui all'art. 90 delle NTA del PRG:

B3.1- Zona residenziale di completamento di aree intercluse = 1.330 mq

P2 – Parcheggi pubblici = 943 mq

ST - Superficie Territoriale = 2.274 mq

UT - Indice di utilizzazione territoriale = 0.29 mq/mq

SUL - Superficie utile lorda = 665 mq

H max - Altezza massima = 9.5 ml

IPE - Indice di permeabilità = 0.2 mq/mq

EVIDENZIATO che con Determinazione n°2692 datata 06/10/2011 del Dirigente del Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro-Urbino (in copia agli atti con il n°3) tale gruppo di Varianti è stato escluso, con condizioni, dalla procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs.152/06 s.m.i.; specificatamente, per l'area in oggetto, le prescrizioni e condizioni impartite dall'Autorità competente e dagli SCA (soggetti competenti in materia ambientale) sono di seguito riportate:

“

Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.- Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino (pag.49)

“ ...

Al fine di ridurre ulteriormente il consumo di suolo suggeriamo di valutare la possibilità di compattare l'edificato attraverso l'utilizzo di tipologie architettoniche a schiera o duplex in armonia con l'edificato contermino.

L'area adibita a parcheggio dovrà essere semipermeabile e alberata con specie autoctone aventi preferibilmente le seguenti caratteristiche:

- elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo;*
- apparato radicale contenuto e profondo;*
- assenza di fruttificazione ed essudati.*

Il diametro del fusto non dovrà essere inferiore ai 10 cm e l'altezza minima di almeno 1,5 mt”.

A.A.T.O. N°1 - Marche Nord (pagg.10-11-12)

“

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Gli interventi interessano singoli lotti ricadenti in aree già urbanizzate o limitrofe.

L'ipotesi funzionale delle reti idriche all'interno ed all'esterno delle lottizzazioni dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I., il quale valuterà anche la sostenibilità degli interventi in relazione agli aumenti del fabbisogno, per definire se siano compatibili con la quantità di risorsa idrica disponibile e con le infrastrutture in essere o in progetto. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96 e inoltre, dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione della variante in Consiglio Comunale.

Gli interventi del servizio acquedotto necessari (potenziamenti, estendimenti ecc.) dovranno essere realizzati totalmente con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale.

Le suddette opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale e, dopo il collaudo, saranno prese in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio acquedotto, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 11.05.11.

Le opere acquedottistiche da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

L'ipotesi funzionale dei sistemi di fognatura, distinti per acque meteoriche e per acque nere al servizio delle lottizzazioni, dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I.. In specifico il gestore valuterà anche la sostenibilità degli interventi, sia in relazione allo smaltimento dei reflui, per definire se siano compatibili con le infrastrutture in essere o in progetto, sia in base alla portata di magra dei ricettori finali, come pure in condizioni di piena, permettendo il livello di diluizione, la qualità delle acque ed il corretto smaltimento delle stesse. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96 e dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione della variante in Consiglio Comunale. Gli interventi dei sistemi di fognatura necessari (potenziamenti, estendimenti ecc.) dovranno essere realizzati totalmente con oneri a carico dei lottizzanti

e/o dell'Amministrazione Comunale. Le opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale. I sistemi di collettamento delle acque nere, dopo il collaudo, saranno presi in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio fognatura, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 11.05.11.

Si invita la vs. Amministrazione a dare attuazione alle disposizioni contenute nella ns. nota prot. n. 281 del 01.03.11 e nella nota della Regione Marche prot. n. 99592 del 22.02.11, in merito al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

AREE DI SALVAGUARDIA

Le opere di captazione e adduzione dei pozzi idropotabili sono comprese nella Ricognizione delle Infrastrutture del Piano d'Ambito; si specifica che tali opere sono di proprietà degli Enti Locali e sono gestite dall'azienda Aset Spa per la durata della salvaguardia ventennale, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea AATO n. 15/07.

Si rammenta che per i pozzi sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le zone di tutela assoluta dovranno avere un'estensione di almeno 10 ml. di raggio dai punti di captazione; dovranno essere recintate ed adibite esclusivamente ad opere di captazione, ed inoltre dovranno essere provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche.

Per le zone di rispetto si ritiene che debbano essere mantenute le estensioni di 200 ml. Di raggio dai punti di captazione (metodo di determinazione geometrico), così come previsto dalle NTA del P.R.G. del Comune di Fano. Nelle suddette zone di rispetto, oltre ai divieti dell'art. 94 del D.Lgs 152/06 e del Piano di Tutela delle Acque 2010, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; eliminazione di questi sistemi se attualmente presenti;
- b. accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- d. apertura di pozzi per uso domestico/irriguo o idropotabile;
- e. gestione di rifiuti;
- f. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- g. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- h. pozzi perdenti;
- i. pascolo e stabulazione di bestiame.

Tali divieti dovranno essere contenuti nel P.R.G. del Comune di Fano.

Inoltre, per le lottizzazioni Olmi e Foro Boario, sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:

1. posa in opera a regola d'arte dei manufatti delle reti fognarie nere e bianche, curando la tenuta idraulica delle giunzioni tubo-tubo e tubo-pozzetto e prestando massima attenzione nella impermeabilizzazione dei pozzetti; verrà garantita in questo modo la corretta laminazione e smaltimento in fognatura delle acque reflue.
2. nel caso i progetti prevedano fondazioni profonde, dovrà essere evitato l'inquinamento delle acque di falda dovuto all'interferenza con tali opere (intorbidimento delle acque ad uso idropotabile), sia durante l'esecuzione dei lavori, sia durante la vita utile delle opere stesse.

Comune di Fano - Settore 13 Servizi Territoriali ed Ambientali (pagg.26-27-28)

“....

Una minima parte di tale comparto ricade in “Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” così come definite dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In tali aree, costituite da una zona di tutela assoluta (di estensione pari 10 mt di raggio dal punto di captazione), nonché da una zona di rispetto (di estensione pari a 200 mt. dal punto di captazione), sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: “a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.” Sono inoltre da adottare all'interno di tali zone le altre misure di tutela, definite dall'art. 20 del P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque) della Regione Marche e nello specifico “.....a) è vietato l'utilizzo delle acque reflue per scopi irrigui b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e deve essere periodicamente controllata”.

Nella progettazione e nella costruzione delle condotte fognarie, da realizzarsi con impianti separati tra la rete di canalizzazione acque meteoriche (bianche) e rete fognante (nere), dovrà essere quindi garantita l'affidabilità dell'opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni.

Si richiama inoltre quanto disposto dall'art. 42 delle N.T.A del Piano di Tutela delle acque approvato con DACR n.145 del 26/01/2010 “per le acque di prima pioggia è necessaria la realizzazione di serbatoi, ovvero di aree allagabili di stoccaggio, ovvero di qualsivoglia altro idoneo sistema, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso, quando i recettori, inclusa la pubblica fognatura, sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, e anche per destinarle a trattamento, compatibilmente con le caratteristiche funzionali degli impianti di depurazione.....” (comma 6); “.....è vietata la realizzazione di nuove superfici scoperte di estensione superiore a 1000 m2 che siano totalmente impermeabili....” (comma 9). A tal proposito si ritiene pertanto debbano essere approfondite le

modalità di smaltimento delle acque delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.

Il gestore della rete acquedottistica e fognaria, dovrà preventivamente dichiarare la disponibilità delle risorse idriche nonché la capacità di ricezione e trattamento dei reflui.

Prima della realizzazione dell'opera, per i nuovi insediamenti residenziali (art 8/3 lett. e) L.447/95) è necessario produrre una relazione di valutazione previsionale del clima acustico, qualora essi risultino prossimi alle opere di cui all'art. 8/2 lett. b) L.447/95) che dimostri il rispetto dei limiti di legge.

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale Aria al fine di attenuare gli impatti prodotti sulle emissioni climalteranti, tutti gli edifici dovranno essere progettati con adeguati sistemi di risparmio energetico intesi come sistemi di isolamento termico e sufficienti pannellature per la produzione di acqua calda.

Tutti i nuovi parcheggi dovranno essere dotati di alberature”.

Comune di Fano - Settore 6 Servizi LL.PP. U.O. Nuove Opere (pag.19)

“...
“

Vista la la documentazione trasmessa, si chiede di approfondire le modalità di smaltimento delle acque superficiali nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Tutela delle Acque con particolare riferimento alla realizzazione delle due reti separate (meteoriche e reflui) e del relativo recapito finale”.

VISTA la nota prot. 1100/11 trasmessa via PEC in data 16.11.2011 (in copia agli atti con il n°4) dall'A.A.T.O. con la quale si precisa che: *“La scrivente Autorità comunica che le osservazioni e le prescrizioni tecniche fornite, presenti nella suddetta documentazione, devono essere attuate nell'iter progettuale prima dell'adozione dei Piani Attuativi della variante in Consiglio Comunale”;*

VISTE le integrazioni pervenute a firma del tecnico incaricato, Arch. Remigio Bursi, in data 05.04.2012 (p.g. 22568), come integralmente modificate in data 21.05.2012 (p.g. 33704), costituite dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Documentazione fotografica;
- Elaborato grafico contenente: Scheda progetto, Estratto catastale, Estratto PRG vigente, Estratto PRG Variante, Estratto Ortofotocarta;
- Relazione geologica;

VISTO che con nota del 30.05.2012 p.g. 36589, è stato richiesto parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 sulla variante, ex art.26 della L.R. Marche n°34/92 e ss.mm.ii. al Servizio 4.2 – P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;

CONSIDERATO che la proposta di variante consiste in un lotto di completamento dalle limitate

dimensioni e dal ridotto carico urbanistico, in una zona servita da tutte le opere di urbanizzazione e che la stessa prevede il mantenimento di parte del parcheggio di progetto già definito dal PRG vigente;

CONSIDERATO che la verifica di assoggettabilità a VAS ha approfondito gli aspetti ed i criteri stabiliti all'art.5 punto 2 della L.R. n°14/2008 "*Norme per l'edilizia sostenibile*", si prescinde dalle analisi previste dall'art. 5 richiamato, come previsto dal comma 12 del paragrafo 1.3 della D.G.R. Marche n°1813 del 21/12/2012;

VERIFICATO che:

la presente proposta di variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

la presente proposta di variante, redatta ai sensi dell'art.26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii. per la realizzazione del comparto ST3_P12 a destinazione residenziale di completamento (B3.1) con un parcheggio pubblico adiacente nell'area dell'ex Foro Boario, è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Documentazione fotografica;
- Elaborato grafico contenente: Scheda progetto, Estratto catastale, Estratto PRG vigente, Estratto PRG Variante, Estratto Ortofotocarta;
- Relazione geologica;

VISTO il verbale n. 93 del 24.7.2012 della Commissione Consiliare Urbanistica;

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :

Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica, Arch. Adriano Giangolini in data 19.7.2012 favorevole

Dirigente del Settore 3 Servizi Finanziari, Dott. ssa Daniela Mantoni in data 19.7.2012 non dovuto

Sono usciti i Consiglieri Minardi, Cicerchia, Stefanelli)

SONO PRESENTI N. 21 CONSIGLIERI

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti;

PRESENTI

N. 21

VOTANTI N. 20

FAVOREVOLI N. 14

ASTENUTI N. 1 (Federici)

CONTRARI N. 6 (Benini, Omiccioli, Mascarin, Aiudi, Ciancamerla, Fulvi)

DELIBERA

1. di **ADOTTARE** la variante al PRG vigente ai sensi dell'art.26 della L.R. n°34/'92 e ss.mm.ii. per la realizzazione del comparto ST3_P12 a destinazione residenziale di completamento (B3.1) con un parcheggio pubblico adiacente nell'area dell'ex Foro Boario, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Documentazione fotografica;
 - Elaborato grafico contenente: Scheda progetto, Estratto catastale, Estratto PRG vigente, Estratto PRG Variante, Estratto Ortofotocarta;
 - Relazione geologica;
2. di **DARE ATTO** che, con Determinazione n°2692 del 06/10/2011 il Dirigente del Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro-Urbino ha escluso tale Variante dalla procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs.152/06 s.m.i., con le prescrizioni e condizioni ivi riportate;
3. di **DARE ATTO** che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;
4. di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica, arch. Adriano Giangolini, per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n° 34/1992;
5. di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 21

VOTANTI N. 20

FAVOREVOLI N. 14

ASTENUTI N. 1 (Federici)

CONTRARI N. 6 (Benini, Omiccioli, Mascarin, Aiudi, Ciancamerla, Fulvi)

DELIBERA

di **NON DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto non è stato raggiunto il quorum dei voti utili (N. 16)

Copia del presente atto viene inviata dopo dieci giorni dalla pubblicazione, per le procedure attuative all'Uff. Urbanistica

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
f.to Cavalieri Francesco

Il Segretario Generale
f.to Renzi Antonietta

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **196** del **25/07/2012** sarà pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000.

Fano, li 03/08/2012

L'incaricato dell'ufficio segreteria
ROMAGNA CARLA
